

REGISTRO N. 191

COMUNE DI VIGEVANO

(Provincia di PAVIA)

Contratto di servizio tra il Comune di Vigevano e l'Azienda Speciale Multiservizi di Vigevano recante la disciplina del trasferimento dei servizi e delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114 commi 6 e 8, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valersi per ogni conseguente effetto di legge, tra le Parti sotto indicate:

- **la D.ssa Corio Lorena**, nata a Legnano (MI) il 01/05/1968 – C.F. CRO LRN 68E41 E514Y – domiciliata per la carica presso la sede municipale, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Vigevano**, con sede in Vigevano C.so Vittorio Emanuele II n. 25, P.I. 00437580186 - C.F. 85001870188, che rappresenta in qualità di Dirigente pro-tempore del Settore competente per l'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 107, del TUEL, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in forza del Decreto del Sindaco n. 29 del 14/09/2018;

E

- **la Sig.ra Canini Claudia**, nata a Vigevano il 08/12/1971, C.F. CNN CLD 71T48 L872O che interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Azienda Speciale **"Azienda Speciale Multiservizi Vigevano"**, con sede legale in Via Bramante n. 4 a Vigevano (PV), C.F. e P. IVA: 01968970184, R.E.A. – n. PV-235311, successivamente denominata **"Azienda"**;

PREMESSO CHE

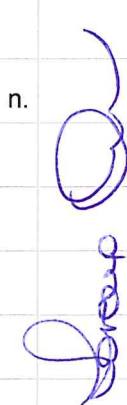
- con deliberazione n. 5 del 16/02/2009 il Consiglio Comunale di Vigevano ha disposto la trasformazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali - costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in multiservizi, denominata Azienda Speciale Multiservizi Vigevano (ASMV);

- il relativo oggetto sociale è stato da ultimo precisato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/04/2011 con la seguente disposizione: "di integrare l'articolo 2, comma 1 e l'art.4 comma 1 dello statuto dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano nel seguente modo: l'Azienda ha la sua sede legale in Vigevano, via Bramante n. 4 e l'Azienda ha per oggetto le seguenti attività: "a) l'erogazioni di prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie, anche in regime di residenzialità";

- l'ampliamento dell'oggetto e delle finalità istituzionali deliberato ha abilitato, a seguito di specifici provvedimenti municipali, l'Azienda oltre alla gestione della farmacia di proprietà del Comune di Vigevano, anche allo svolgimento dei servizi e delle attività sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, attualmente in capo al Comune di Vigevano, come di seguito riportate:

1. Farmacia n. 3 presso il Centro Commerciale "il Ducale " Viale Industria n. 225;
2. RSA Istituto De Rodolfi - Via Bramante 4;
3. CDI Istituto De Rodolfi – Via Rafele s.n.c.;
4. Voucher /A.D.I. – Via Bramante 4;
5. Comunità Alloggio – Via Pascoli 12;
6. Assistenza Domiciliare Anziani – Via Bramante 4;

Clonaria Comini



- | | | |
|-----|--|--------------|
| 7. | Pasti a Domicilio – Via Bramante 4; | |
| 8. | Telesoccorso – Via Bramante 4; | |
| 9. | Trasporto agevolato – Via Bramante; | |
| 10. | Trasporto scolastico – Via Bramante 4; | |
| 11. | Canile Municipale – Via Valletta Fogliano; | |
| 12. | Centro Ricreativo Anziani "Evergreen" Via Sacchetti 1; | |
| | - La gestione dell'attività di cui al n. 1 è stata attribuita con deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio Comunale di Vigevano in data 16/02/2009. | |
| | - La gestione delle attività di cui ai n. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 sono state attribuite con deliberazione n. 45 adottata dal Consiglio Comunale di Vigevano in data 27/06/2011; | Camm
Camm |
| | - Le attività di cui ai n. 11 e 12 sono state attribuite rispettivamente con deliberazioni n.87 e n. 52 adottate dal Consiglio Comunale di Vigevano in data 22/11/2011 e 17/07/2012. | |
| | - Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2015 con la quale è stato modificato lo Statuto dell'Azienda. | |
| | - Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del contratto di servizio per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019 con propria deliberazione n. 3 del 06/02/2017; | Camm |
| | - Dato atto che lo schema di contratto non subisce modifiche rispetto al precedente; | |
| | - Dato altresì atto che il contratto di servizio ha disciplinato, per il periodo considerato, anche i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, le modalità di affidamento e la definizione dei rapporti inerenti al personale oggetto di trasferimento dal Comune all'Azienda; | Camm |

- Dato inoltre atto che lo stesso contratto, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 – lettera a) del decreto legislativo 267/2000 rientra tra gli atti fondamentali che regolano i rapporti tra il Comune e l'Azienda.

- Valutato che l'affidamento dei Servizi all'Azienda è da intendersi come modalità di gestione operativa in house dell'Amministrazione Comunale.

- Dato altresì atto che il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del Contratto di Servizio per il periodo 01/01/2020-31/12/2022 con propria deliberazione n. 88 del 18/12/2019 e che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con deliberazione del 18/12/2019 ha approvato il contratto e ha dato mandato al Presidente di provvedere alla sua sottoscrizione, per la gestione dei seguenti servizi:

1. Farmacia n. 3 presso il Centro Commerciale "il Ducale";
2. RSA Istituto De Rodolfi;
3. CDI Istituto De Rodolfi;
4. Voucher socio-sanitari/A.D.I. (compresa la misura RSA aperta);
5. Comunità Alloggio (comprese le iniziative di residenzialità leggera);
6. Assistenza Domiciliare;
7. Pasti a Domicilio;
8. Telesoccorso;
9. Trasporto agevolato;
10. Trasporto scolastico;
11. Canile Municipale;
12. Centro Sociale per Anziani con le relative articolazioni erogative.

- eventuali, ulteriori tipologie di servizi potranno essere concordate tra le parti e fatte oggetto di apposito atto integrativo al contratto.

Carini

Moncalvo

✓

Forcella

- Considerato che alla luce dei moderni indirizzi gestionali improntati ad una gestione trasparente, puntuale e passibile di analisi dei flussi economici, correlata con il mantenimento di una ottimale qualità dei servizi , si impone coniugare i concetti di efficienza tipici dell'impresa con quelli di efficacia ottimale richiesti nell'ambito dei servizi alla persona. Per raggiungere tale obiettivo il consueto e storico sistema di copertura dei costi aziendali di fronte ad una autorizzazione di volta in volta espressa per ciascun asse di prestazioni, risulta non più corrispondente ai requisiti di duttilità gestionale, rendicontazione puntuale per ogni servizio prodotto necessari in una gestione moderna. E' pertanto necessario passare da un pagamento a copertura generica dei costi sostenuti ad un sistema in cui l'Ente controllante acquirente dei servizi sostenga in modo puntuale ed analitico i costi sociali che per sua autonoma delibera intenda accollarsi.

- Per realizzare questo l'Azienda deve costituire un elenco di prestazioni con evidenza dei soggetti (stakeholders) che ne sostengono il pagamento (Stato, Regione, ASL, Comune, utente) che chiarisca in modo analitico le relative competenze.

- Sarà compito del Comune definire la distribuzione dell'onere tra utenza e costo sociale comunitario.

- Quanto sopra si realizza attraverso il documento analitico di cui all'allegato al presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Garni

Clavio



Seve

Art. 2 - Oggetto

1. Il Comune di Vigevano, affida all'Azienda la gestione dei servizi sotto esplicitati:

1. Farmacia n. 3 – presso Centro Commerciale “ il Ducale”;
2. RSA Istituto De Rodolfi;
3. CDI Istituto De Rodolfi;
4. Voucher socio-sanitari/ADI (compresa la misura RSA Aperta);
5. Comunità Alloggio (comprese le iniziative di residenzialità leggera);
6. Servizio Domiciliare;
7. Pasti a domicilio;
8. Telesoccorso;
9. Trasporto agevolato;
10. Trasporto scolastico;
11. Canile Municipale;
12. Centro Sociale per Anziani con le relative articolazioni erogative.

2. Il Comune e l'Azienda concordano sin d'ora di definire eventuali ulteriori tipologie di servizi con apposito atto integrativo al presente contratto.

L'erogazione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni delle leggi e dei provvedimenti nazionali e regionali che disciplinano le singole materie, nonché nel rispetto delle indicazioni formali e sostanziali emanate dall'Amministrazione Comunale; queste ultime potranno essere variate nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 13 del presente contratto di servizio.

Art. 3 – Durata

1. Il conferimento di ciascun servizio, come sopra indicato, è effettuato fino a revoca esplicita disposta dal Comune ovvero fino allo scioglimento dell'Azienda

Stefano Carini

Stefano

disposta per legge o con provvedimento del Comune.

2. Le disposizioni di carattere economico e patrimoniale previste dal presente contratto di servizio decorrono dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fatta salva la facoltà di introdurre, ai sensi del precedente art. 2 e del successivo art. 12, modifiche o integrazioni durante la sua vigenza.

Art. 4 – Conferimento in utilizzo di beni mobili ed immobili

1. I beni immobili ed i beni mobili relativi ai servizi sono stati conferiti in comodato d'uso gratuito all'Azienda per la erogazione dei servizi all'utenza .

2. Il Comune garantisce l'adeguatezza dei mobili e degli immobili rispetto all'uso a cui sono destinati e la completa conformità degli stessi rispetto alle norme nazionali e regionali vigenti. Il Comune garantisce altresì di fornire copia dell'agibilità /usabilità per ciascuno degli immobili concessi in uso corredata delle planimetrie, copia degli estratti catastali, dichiarazione di conformità degli impianti, dichiarazione statica, collaudo, autorizzazione agli scarichi, autorizzazione al passo carraio, ecc.

3. L'Azienda si obbliga a custodire e mantenere tutti i mobili, le attrezzature, gli immobili, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, conferiti in comodato d'uso, in stato di efficienza ed idoneità all'uso, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

4. L'Azienda si obbliga ad effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria sui beni mobili ed immobili concessi in uso gratuito dal Comune.

5. Sui beni mobili ed immobili concessi dal Comune, l'Azienda è autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria nel caso in cui tali operazioni risultassero funzionali a garantire la continuità, la qualità e l'adeguatezza dei servizi affidati alla normativa vigente, o migliorie necessarie a mantenere i livelli di

L. L. L.

Donato

O

Scarp

qualità delle prestazioni. Tali interventi saranno oggetto di finanziamento specifico da concordare di volta in volta tra le parti, in aggiunta al finanziamento di cui all'allegato 1 del presente contratto.

6. L'Azienda si obbliga ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e quanto altro connesso allo svolgimento dei servizi.

Art. 5 – Obblighi dell'Azienda

1. L'Azienda realizza la gestione dei servizi e degli interventi oggetto del presente contratto assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento nonché dei principi fissati nel proprio statuto.

2. Garantisce inoltre l'esecuzione dei servizi e delle attività in accordo con gli obiettivi e le indicazioni fornite dal Comune.

3. L'Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità per danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi ed attività oggetto del presente contratto, siano essi effettuati direttamente ovvero tramite appaltatori o incaricati; a tal fine l'Azienda stipula apposite polizze assicurative. In caso di appalto l'Azienda inserisce nei capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.

4. L'Azienda riceve i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi secondo le vigenti disposizioni regionali; trasmette annualmente al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale una relazione inerente ai servizi erogati.

5. L'Azienda si obbliga a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quanto altro prescritto dalla legge e dai regolamenti per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 6 – Obblighi del Comune

Claudio Lanni

[Signature]

[Signature]

1. Il Comune di Vigevano garantisce all'Azienda quanto necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, in termini di trasmissione di atti e documenti, condivisione di informazioni, nonché gestione collaborativa di pratiche e procedure comuni alle parti; comunica all'Azienda il nominativo del Responsabile con il quale devono essere tenuti tutti i rapporti operativi che si dovessero rendere necessari.

2. I rapporti finanziari tra le Parti sono regolati dal successivo art. 8 e da quanto previsto dal precedente art. 5.

Art. 7 – Caratteristiche e modalità di gestione dei servizi

1. I servizi affidati all'azienda ed oggetto del presente contratto presentano carattere di interesse generale e rivestono, coerentemente con gli indirizzi espressi dal Comune, un ruolo fondamentale per la realizzazione di finalità sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. L'Azienda, nell'erogazione dei suddetti servizi, svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. In considerazione del carattere di interesse generale che rivestono tali servizi il principio di economicità può essere subordinato al perseguimento di specifici bisogni o emergenze che dovessero manifestarsi nell'ambito sociale, socio assistenziale e socio sanitario.

3. I costi dei servizi erogati sono determinati sulla base delle stime dei costi contenute nel bilancio preventivo dell'Azienda e sono riportati nell'allegato 1 al presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tali corrispettivi saranno soggetti a revisione periodica annuale sulla base dell'evoluzione del mercato e delle migliorie gestionali apportate.

4. Il Comune di Vigevano garantisce comunque la copertura dei costi sociali connessi alla gestione dei servizi in argomento.

Lanni

Staudino

Q

Sepe

Art. 8 – Rapporti finanziari ed operativi

1. Il Comune si impegna a versare, per il periodo considerato, entro i limiti di stanziamento di bilancio stabilito di anno in anno per l'Azienda, i corrispettivi, riconosciuti per i servizi di cui all'articolo 2, così come risultano dall'allegato 1 e degli eventuali finanziamenti autorizzati di cui al precedente art. 4.

2. I corrispettivi di ciascuno di tali servizi sono soggetti ad IVA (o esenti) come per legge.

3. Il pagamento all'Azienda delle somme sopra indicate da parte del Comune avverrà per il periodo di vigenza contrattuale in n. 4 soluzioni, con rate trimestrali scadenti all'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

4. I responsabili gestionali del Comune e dell'Azienda assicurano un costante raccordo operativo ed organizzativo al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione ed il rispetto delle direttive emanate dai competenti organi comunali.

Art. 9 – Carte dei servizi/ debito informativo

1. Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti alla Carta di Servizi ed al debito informativo nei confronti dell'ATS di Pavia e della Regione Lombardia, l'Azienda provvede ad uniformarsi alle disposizioni vigenti emanate dalla Giunta Regionale della Lombardia ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – Subaffidamento

1. L'Azienda, considerata la sua natura pubblica, può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. L'Azienda può perciò avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, incaricati, consulenti, ecc.), ferma restando la sua attività di coordinamento, di

Comune
Comune

Secco

pianificazione, di verifica dei servizi erogati e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune.

3. L'Azienda, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, utilizza le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi ed interventi oggetto del presente contratto.

Art. 11 – Programmazione, monitoraggio e controllo della gestione di servizi ed attività

1. I sistemi informativi dell'Azienda Speciale, oltre alla predisposizione dei documenti previsti dall'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e dallo Statuto, garantiscono al Comune di Vigevano l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Nel corso dell'esercizio il Comune di Vigevano si riserva di chiedere al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale la redazione di report infraperiodali in merito all'andamento operativo ed agli equilibri economico finanziari dei servizi affidati; tali report devono contenere la quantità di interventi erogati, l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai singoli servizi prestati, l'ammontare dei proventi da prezzi e tariffe, sia complessivi che per singolo servizio.

3. Gli Amministratori ed il Direttore Generale dell'Azienda sono impegnati ad illustrare i report su indicati, su richiesta del Comune, con particolare riferimento al Consiglio Comunale, alla Giunta, alle Commissioni Consiliari.

4. L'Azienda provvederà a fornire al Comune, unitamente al conto consuntivo ed al bilancio di esercizio, anche report della rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti.

Colaninno

Colaninno

Colaninno

Colaninno

5. I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale, ove rilevino nel corso dell'esercizio, sulla base dei proventi e/o dei costi effettivamente sostenuti, un possibile scostamento superiore al 10% su base annua rispetto ai valori previsti nel bilancio economico di previsione annuale, sono tenuti ad informare il Comune di Vigevano dell'andamento gestionale, affinché lo stesso possa compiere le scelte più opportune per salvaguardare l'equilibrio patrimoniale dell'Azienda Speciale.

Art. 12 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti possono di comune accordo rivedere in qualsiasi momento le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative, variazioni negli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, ovvero emergenze operative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento dei servizi e degli interventi affidati all'Azienda o delle condizioni di conferimento dei servizi ed interventi medesimi.

Art. 13 - Personale

1. L'Azienda adibisce ai servizi ed agli interventi oggetto del presente contratto, personale in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali, ed applica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed i Contratti Integrativi Aziendali. E' a carico dell'Azienda ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori.

2. Le parti sottoscrittrici del presente contratto prendono atto, relativamente agli obblighi dell'Azienda nei confronti del proprio personale dipendente, delle disposizioni contenute all'art. 23 dello Statuto dell'Azienda.

3. Relativamente al personale trasferito dal Comune a seguito del conferimento dei servizi oggetto del presente contratto, è fatto obbligo all'Azienda di applicare

Comuni

Comune

l'accordo sindacale siglato in data 28/03/2011 tra il Comune e le RSU comunali oltre che dai Sindacati Provinciali di categoria.

4. Ogni altro adempimento nei confronti del personale trasferito dal Comune all'Azienda dovrà essere concordato tra le parti nel rispetto delle disposizioni di legge e, ove previsto, previa opportuna concertazione e/o contrattazione nell'ambito delle relazioni sindacali tra le parti e le OO.SS. di categoria.

Art. 14 – Sicurezza negli ambienti di lavoro

1. Al fine di consentire l'adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, le Parti che sottoscrivono il presente contratto si impegnano a collaborare fornendosi reciprocamente le informazioni tecniche necessarie.

Art. 15 – Rinvio

1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni nonché nel Codice Civile.

Art. 16 – Controversie

1. E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto mediante accordo bonario.

2. Qualora non sia possibile raggiungere tale accordo il Foro competente per la soluzione di eventuali controversie è il Foro di Pavia .

Art. 17 – Spese contrattuali e di registrazione

1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell'Azienda.

2. Le parti dichiarano ai fini fiscali che il valore del presente contratto è di

Leonardo Corini

[Signature]

[Signature]

€. 5.400.000,00 (Euro cinquemilioni quattrecentomila/00).

3. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta di bollo per il contratto e gli allegati è assolta mediante pagamento in data 25/02/2020 con modello F23 agli atti, per l'importo di €. 128,00.

ART. 18 – Codice di comportamento – Incompatibilità - Inconferibilità – Privacy

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. l'Azienda attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato sull'azienda poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa P.A.

2. Ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16/4/2013 n. 62 e del codice integrativo del Comune di Vigevano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2014, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

3. E' fatto divieto per l'Azienda:

a) Durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e dirigenti e loro familiari stretti (coniuge o conviventi);

b) Durante l'esecuzione del contratto, di avvalersi a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto, di dipendenti della Pubblica Amministrazione che siano cessati dal servizio nell'ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa P.A. nei riguardi dell'Azienda;

4. L'Azienda si impegna a conformare la propria attività ai principi di buon andamento, imparzialità, non discriminazione, integrità, proporzionalità, obiettività, trasparenza, ragionevolezza, nel contemperamento dell'esigenza di contenimento dei costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi;

5. Il Comune tratterà i dati inerenti allo svolgimento del presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR).

2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigevano con sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 25 (PV). I dati personali saranno raccolti e trattati in funzione della stipula ed esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

3. Il Comune di Vigevano ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l'Avv. Federico Bergaminelli, contattabile tramite mail a dpo@comune.vigevano.pv.it.

Il presente atto che si compone di numero quindici pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Vigevano, li 13 MAR 2020

per il **Comune di Vigevano**

D.ssa Lorena Corio

per **Azienda Speciale Multiservizi Vigevano**

Sig.ra Claudia Canini

ALLEGATO 1 - AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI VIGEVANO E L'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI VIGEVANO

COSTI SOCIALI A CARICO DEL COMUNE DI VIGEVANO (ART. 7 DEL CONTRATTO)

R.S.A. De Rodolfi

Posti letto	107 di cui
Posti letto ordinari	85
Posti letto Alzheimer	22
Costo medio per giornata	€ 111,58
Contributo regionale medio per giornata	€ 38,85
Retta giornaliera media utente	€ 48,98
Costo sociale medio per giornata	€ 18,37

CDI – Centro Diurno Integrato

Giornate di apertura	253
Contributo Regione medio per utente	€ 28,7
Costo totale die	€ 49,38
Retta media giornaliera per utente	€ 22,16
Costo sociale	€ 19,60

Comunità alloggio



Numero utenti (max n. 6)	5
Costo totale medio/die per utente	€ 51,23
Ricavi medi/die per utente	€ 25,74
Costo sociale medio/die per utente	€ 25,37

Servizio Assistenza Domiciliare

Costo orario medio	€ 23,07
Retta Utenti	€ 2,73
Costo sociale medio/ora	€ 20,18

Pasti a domicilio

Numero utenti	44
Costo unitario pasto	€ 6,50
Ricavo medio per utente	€ 2,57
Costo sociale Comune medio pasto	€ 3,74

Adi Voucher compresa RSA Aperta

Costo medio per ciclo	€ 398,7
Ricavo ASL medi per ciclo	€ 364,7
Costo sociale medio per ciclo di prestazione	€ 30,43

Telesoccorso

Costo medio per giornata di servizio	€ 0,55
--------------------------------------	--------



Ricavo medio utente per giornata di servizio	€ 0,15
Costo sociale medio per giornata di servizio	€ 0,39

Trasporto agevolato

Utenti complessivi	112
Costo medio annuo per utente	€ 1.617
Retta media annua per utente	€ 104,4
Costo sociale medio/die per utente	€ 1,81
Costo medio al KM	€ 1,96

Trasporto scolastico

Numero utenti	48
Costo unitario viaggio	€ 8,64
Recupero da utente	€ 243,7
Costo sociale medio/die	€ 7,81

Centro Sociale Anziani

Costo medio giornaliero	€ 404,4
Incasso medio giornaliero	€ 97,4
Costo sociale medio giornaliero	€ 305,31

Canile

Costo unitario die	€ 5,64
--------------------	--------

li

[Signature]

Contributi / ricavi	€ 0,08
---------------------	--------

Costo medio giornaliero a carico Comune	€ 4,26
---	--------

Il costo non comprende gli apporti delle
associazioni di volontariato

Farmacia Comunale

Costo medio per giornata di apertura	€ 4.921
--------------------------------------	---------

Incasso medio giornaliero	€ 5.279
---------------------------	---------

Utile medio giornaliero	€ 358,4
-------------------------	---------

Claudio Lami

A stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Claudio Lami'.